

Regione Sicilia

Decreto Assessorato della Sanità 18 novembre 1994, n. 13306

Disposizioni amministrative di carattere generale.

TITOLO II Competenze del sindaco. Art. 4 Attribuzioni del sindaco.

- 1) In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti. ivi compresi quelli già demandati agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da leggi o regolamenti, ed in particolare:
- a) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
 - b) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;
 - c) rilascio delle autorizzazioni per l'uso di combustibili ai sensi dell'art 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
 - d) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
 - e) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
 - f) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse;
 - h) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 lettera c) ed ex art. 44 lettera a) del D.P.R. n. 327 del 1980, limitatamente ai mezzi che operano nell'ambito comunale;
 - i) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo per il consumo umano e/o per uso igienico-sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale, sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate dal Dec.Ass. n. 3446 del 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio o con un funzionario da lui delegato del settore igiene pubblica;
 - l) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici (R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni);
 - m) proposizione nei modi di legge all'Azienda unità sanitaria locale dei provvedimenti di cui all'articolo x, D.P.R. n. 285/90, regolamento di polizia mortuaria;
 - n) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.

TITOLO III
Competenze esercitate dalle UU.SS.LL.
Art. 6
Competenze del servizio di igiene pubblica.

Ferme restando le competenze del sindaco quale autorità sanitaria locale, i servizi di igiene pubblica esercitano:

a) le funzioni di cui all'art. 7 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge 20 agosto 1994, n.33, e precisamente:

- profilassi delle malattie infettive e diffuse, di cui all'art. 6, lettera b, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese le malattie veneree, acquisto di sieri e dei vaccini obbligatori e facoltativi nonché dei vaccini previsti dal regolamento sanitario internazionale; per la conservazione di tali presidi dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed esercizio il Centro profilattico di Palermo, sito presso la ex U.S.L. n. 59.

Nelle rimanenti province i vaccini vanno conservati in adatti armadi frigoriferi dotati e collegati con appositi gruppi di continuità ubicati in idonei locali presso il L.I.P. o presso altri locali del comune capoluogo di provincia ad hoc individuati dal capo servizio igiene pubblica della U.S.L. individuata nei successivi articoli;

- i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

- il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

- i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

b) le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4 del citato art. 40 nonché dell'art. 4 del presente Dec.Ass.;

c) il servizio di igiene pubblica, il servizio medicina ospedaliera e il servizio medicina di base e di 2° livello esercitano, ciascuno per le rispettive competenze, ma congiuntamente, l'attività ispettiva sulle case di cura, day hospitals, poliambulatori, laboratori analisi, centri prelievo, servizi e centri trasfusionali;

d) sono altresì competenze del servizio di igiene pubblica:

- l'igiene delle scuole;

- la gestione del registro dei parti e degli aborti;

- le ispezioni alle carceri (art 11, legge 26 luglio 1975, n. 354);

- le ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici (art. 4, RD. 28 gennaio 1935);

- il controllo sugli interventi straordinari nel campo dell'igiene del suolo e dell'abitato effettuati a seguito di contributi, concessi dall'Assessorato alla sanità, per interventi straordinari nel campo dell'igiene nei vari comuni della provincia;

e) rilascio di nulla osta sanitario per i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri;

f) competenze di cui agli articoli 193 (laboratori di analisi e centri prelievo), 194 (riguardante gli stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, nonché a norma del 29 comma del detto art. 194, i centri privati di terapia riabilitativa fisica e neurosensoriale, e cioè i centri privati di fisiokinesiterapia, di riabilitazione per portatori di handicap, ecc.), 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (art. 43 della legge n. 833 del 1978), nonché quelle di cui agli artt. 89, 92, 93 e 102, D.P.R. n. 185 del 1964; per l'esercizio di tali competenze il settore igiene pubblica provvede di concerto con il servizio di assistenza sanitaria di base e di 2° livello, ivi compresa la predisposizione dei provvedimenti per la firma del legale rappresentante della U.S.L.;

g) istruttoria, verifica e controllo dei servizi di trasporto infermi ed infortunati a mezzo ambulanza sia per i privati che per le associazioni di volontariato che per gli enti morali, ivi compresa la predisposizione dei conseguenti provvedimenti per la firma del legale rappresentante della U.S.L.;

h) attività istruttoria, di verifica, di controllo e predisposizione dei provvedimenti alla firma del legale rappresentante della U.S.L. in materia di, alimenti e bevande per quanto previsto dal D.P.R. n. 327 del 1980 all'art. 25 lettera a) e all'art. 44, comma 2°, n. 1 per i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo che operano al di fuori dell'ambito dei singoli comuni.

Per garantire un più rapido iter burocratico e tecnico-amministrativo, oltre che istruttorio, in materia di alimenti, sia che si tratti di autorizzazione di competenza sindacale (art. 25, lettera c) e art. 44, III comma relativamente alle lettere a), sia che si tratti di autorizzazione riservata alla U.S.L. (art. 25, lettera b) e art. 44, II comma n. 1 delle lettere a) e b) del I comma), l'istanza, va indirizzata rispettivamente al sindaco o al legale rappresentante della U.S.L. per il tramite del servizio e/o settore igiene pubblica. Il predetto servizio e/o settore provvederà all'istruttoria sia tecnica che amministrativa e, al termine di questa, proporrà alla firma il provvedimento autorizzativo richiesto, al sindaco o al legale rappresentante della U.S.L., secondo le rispettive competenze;

i) proposizione e predisposizione delle ordinanze di chiusura temporanea definitiva, sequestri cautelativi, distruzione sostanze destinate all'alimentazione ed altri provvedimenti consequenziali nelle materie di competenza. Il sindaco o il legale rappresentante della U.S.L., secondo le rispettive competenze, ricevuto il rapporto o la segnalazione per l'adozione del provvedimento di cui sopra, devono provvedere immediatamente e non oltre 24 ore ad emettere il provvedimento richiesto curando l'immediata notifica ed esecuzione, dandone comunicazione, oltre che all'autorità giudiziaria, ed al competente servizio, anche all'Assessorato regionale della sanità;

l) competenze di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327 del 1980 per il territorio di competenza;

m) rilascio delle autorizzazioni e delle relative attestazioni in materia di trasformazione industriale degli agrumi, circolare del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali n. 6 del 26 ottobre 1994;

m1) il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del testo unico LL.SS. e successive modifiche ed integrazioni. Il capo settore igiene pubblica è il funzionario chiamato ad esercitare le competenze attribuite dal D.P.R. n. 285/90, ai coordinatori sanitari delle ex Unità sanitarie locali, il servizio I.P. è quello deputato alla trattazione della materia;

n) ogni altra funzione in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata, in base alle leggi vigenti, agli uffici del medico provinciale (I comma art. 40 succitato) ed all'ufficiale sanitario e non ricomprese tra le competenze della Regione di cui all'art. 2 del presente decreto.